

Newsletter Legale

N° 6 del mese di Giugno 2024

Indice:

- 6.1 Spetta l'indennità di fine rapporto all'agente che recede per pensionamento?**
- 6.2 Quando l'influencer può essere inquadrato come agente di commercio**
- 6.3 Il foro competente per territorio nelle cause tra agente – persona fisica e preponente**

6.1 Spetta l'indennità di fine rapporto all'agente che recede per pensionamento?

Di regola, ai sensi dell'art. 1751 codice civile, quando l'agente recede dal contratto di agenzia non è dovuta l'indennità di fine rapporto sia quella prevista dall'art. 1751 codice civile, sia quella prevista dagli Accordi Economici Collettivi, a meno che il recesso dell'agente sia giustificato da circostanze attribuibili alla preponente o da circostanze attribuibili all'agente, come l'età, l'infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.

Pertanto, come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, la maturazione del diritto alla pensione da parte dell'agente non integra di per sé l'ipotesi che consente ai sensi dell'art. 1751 codice civile di recedere da un rapporto di agenzia senza perdere il diritto all'indennità di fine rapporto, posto che l'uso del termine "età" nell'art. 1751 codice civile, accanto a quelli di "infermità o malattia", rende evidente che la finalità di tale norma è quella di limitare il diritto all'indennità di fine rapporto a ipotesi caratterizzate da impedimento assoluto dell'attività idoneo, appunto, a giustificare il recesso dell'agente.

Di conseguenza, il recesso per pensionamento effettuato da parte dell'agente deve seguire un iter preciso per essere valido ai fini del mantenimento del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità di fine rapporto da parte della preponente e più precisamente da un punto di vista operativo:

- l'agente deve presentare la domanda di pensionamento all'INPS e/o all'Enasarco;
- l'agente deve attendere che la domanda di pensionamento sia accettata dall'ente previdenziale;
- l'agente potrà comunicare alla preponente il suo recesso per pensionamento solo dopo la ricezione del primo rateo della pensione, mantenendo così il diritto all'indennità di fine rapporto.

6.2 Quando l'influencer può essere inquadrato come agente di commercio

Con la sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 il Tribunale di Roma ha individuato gli elementi sulla base dei quali l'influencer può essere inquadrato come agente di commercio con le relative conseguenze anche sotto il profilo della iscrizione e contribuzione Enasarco.

Nel caso di specie tra la società e gli influencer era stato stipulato un accordo scritto in base al quale *"[...] l'influencer dovrà promuovere per conto nostro prodotti del brand di proprietà di [...] sulle pagine social media e siti di proprietà dell'influencer, indicando nelle proprie pagine web il codice personalizzato [...] per ogni singolo ordine direttamente procurato e andato a buon fine, l'influencer avrà diritto di percepire dalla Società un compenso nella misura del 10%"*.

In buona sostanza, secondo il Tribunale di Roma il codice sconto personalizzato funge da collegamento ai siti web della società ed allo stesso tempo permette alla società di determinare gli ordini riconducibili all'influencer, con la conseguenza che l'influencer svolge una vera e propria attività promozionale di vendita per cui riceve un compenso determinato in funzione degli ordini direttamente procurati dallo stesso influencer e andati a buon fine, e cioè una retribuzione in forma provvigionale liquidata con cadenze periodiche per lo più mensili.

Pertanto, nella sentenza in esame il Giudice ha stabilito che un'attività del genere è riconducibile alla fattispecie civilistica dell'agenzia regolata dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile, i cui caratteri distintivi sono la continuità e la stabilità, che nel caso di specie sono stati riscontrati dal Tribunale nel suddetto accordo scritto e nella fatturazione provvigionale periodica.

6.3 Il foro competente per territorio nelle cause tra agente – persona fisica e preponente

Con ordinanza n. 11932 del 3 maggio 2024 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione relativa al foro competente per territorio nelle cause tra agente-persona fisica e preponente.

In particolare, nel suddetto provvedimento la Suprema Corte ha affermato che:

- nelle cause relative a rapporti di agenzia con agente-persona fisica il foro competente per territorio coincide con il foro in cui l'agente ha il suo domicilio;
- per domicilio dell'agente deve intendersi il luogo in cui l'agente ha stabilito il centro dei suoi affari;
- il criterio sopra indicato per la determinazione del foro territorialmente competente trova applicazione anche nell'ipotesi di causa promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia con la precisazione che, in tal caso, deve farsi riferimento all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto di agenzia.